

Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
DIV.5 – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

via pec

OGGETTO: [ID: 9266] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Fattoria Solare Paradiso" della potenza massima complessiva di 46,7235 MWp da realizzarsi nel comune di Poirino, in località Ternavasso.
Fase di Valutazione d'impatto ambientale.
Trasmissione parere.

Premesso che:

Con riferimento al progetto in oggetto è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico di questo Ente, istituito con DGP 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/1998 e s.m.i. ed individuato con nota prot. N. 40173 del 16 marzo 2023, pertanto, sentite le Direzioni interessate

si esprime il seguente parere

1) Aspetti localizzativi generali e procedure autorizzatorie connesse o successive alla procedura di VIA:

- Da un esame della documentazione depositata risulta che, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, l'impianto ricade all'interno di un'area da considerare immediatamente idonea agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i. ed in particolare con espresso riferimento alla fattispecie di cui al comma 8, lett. c-quater) del

medesimo articolo 20: “(...) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali art. 10) oppure dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004. (...)”. Ciò indipendentemente dalla sua natura agrivoltaica che tuttavia rappresenta un indubbio valore aggiunto stante la proposta di intervenire in un contesto strettamente agricolo e in cui i terreni risultano peraltro rientrare in seconda classe di capacità d’uso del suolo di cui alla relativa Carta di riferimento della Regione Piemonte.

- In considerazione della predetta natura agrivoltaica si evidenzia che, fatta salva la conferma da parte delle competenti Strutture ministeriali e regionali della conformità della soluzione agrivoltaica in progetto alle caratteristiche di cui all’art. 65, comma 1-quater del D.L. 24/01/2012 n. 1 e s.m.i., **l’installazione in progetto risulterebbe ricadere anche nella fattispecie disciplinata all’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. di “impianti agro-voltaici (...) che distino non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”**; a giudizio dei competenti Uffici di questa Città metropolitana ciò comporta, alla luce delle disposizioni del suddetto articolo, che la procedura autorizzatoria da espletare successivamente all’espressione del giudizio di VIA al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio e degli ulteriori atti di assenso comunque denominati per la costruzione e l’esercizio dell’impianto sia costituita, contrariamente a quanto affermato dal proponente nell’ambito della Relazione Tecnica, dalla Procedura Abilitativa Semplificata di competenza comunale. A tale proposito, in considerazione della necessità del proponente di avvalersi di una servitù coattiva per il passaggio del cavidotto della rete elettrica, **si chiede a codesto Ministero di chiarire** se, per tale tipologia di opera connessa, debba ritenersi valida la disposizione di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. - e cioè se la necessità della servitù di elettrodotto costituisca elemento di valutazione della disponibilità da parte del proponente sugli immobili interessati dalle opere connesse, ovvero se tale requisito, discriminante al fine della definizione della tipologia di procedura autorizzativa, debba ritenersi tale solo per la fattispecie espropriativa (a mero titolo di esempio per la realizzazione di una cabina di consegna, una cabina primaria, ecc...);
- Con riferimento alla **disponibilità delle aree interessate dal campo agrivoltaico** del previsto intervento ed in particolare alle previsioni progettuali concernenti al mantenimento dell’attuale indirizzo produttivo secondo le indicazioni di cui alle “Linee Guida ministeriali in materia di Impianti Agrivoltaici”, con essenzialmente avvicendamento di tricale e sorgo destinati all’utilizzo come biomassa da impiegare per la produzione di biogas, si prende atto e si evidenzia che i terreni interessati dall’iniziativa risultano essere di proprietà del sig. Thaon di Revel Vandini Paolo e in conduzione alla “Società Semplice Agricola Bonetto CB5” con i quali il proponente ha attestato di aver concluso appositi accordi preliminari. Nel merito si **prende atto e si evidenzia inoltre che le medesime particelle oggetto di intervento e oggi coltivate dalla “Soc. Semplice Agricola Bonetto CB5” sono anche già interessate dalla periodica distribuzione del digestato derivante dal processo di digestione anaerobica che si sviluppa nell’impianto a biogas di proprietà della “Società cooperativa agricola Le Rane”**. A tal fine le medesime particelle risultano essere concesse in asservimento, ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i., alla stessa Società cooperativa agricola Le Rane.

- **Alla luce di ciò si ritiene opportuno che**, al fine di acquisire maggiori garanzie circa l'effettivo mantenimento dell'attuale indirizzo produttivo e altresì circa l'effettiva possibilità di proseguire in futuro la distribuzione del digestato sui terreni interessati dal nuovo sistema agrivoltaico, **il proponente provveda a sottoscrivere un accordo preliminare o comunque una formale condivisione di intenti altresì con la predetta Soc. "Le Rane" titolare del suddetto asservimento.**

2) Attività estrattive :

- dall'istruttoria condotta risulta che **parte dell'area interessata dall'intervento ricade nell'area prevista per il Polo estrattivo TO2088 - Poirino, identificato nel Piano Regionale Attività Estrattive adottato dalla Regione Piemonte con DGR 81-6285 del 16/12/2022.** L'area dei sviluppo del polo prevede un significativo ampliamento delle aree destinate a cava nei prossimi 10 anni (319.000 m²) rispetto all'area attualmente destinata a cava (63.000 m²) Su tale Piano e in particolare sui Poli estrattivi individuati sono applicate le misure di **salvaguardia** di cui all'articolo n. 58 della legge regionale 56/1977, **si ritiene pertanto utile un approfondimento su tale interferenza;**
- Risulta inoltre che **una piccola porzione dell'area complessiva** è destinata ad attività estrattiva autorizzata con Determinazione Dirigenziale di questo Ente D.D. n.513-9223/2019 del 29/08/19 e scaduta il 10/11/2019, che attualmente risulta in fase di recupero ambientale, per cui è ancora in vigore la fidejussione ai sensi della LR 23/16 e smi. Con riferimento alla nota della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria cave e miniere, prot. CM 44394 del 24/03/2023, si precisa inoltre che, con sopralluogo effettuato ai fini della verifica del recupero ambientale della cava, in data 10/05/2022 (successivamente al sopralluogo citato nella nota regionale del 15/03/2022), i funzionari della Città Metropolitana **avevano appurato che sono stati eseguiti i lavori di recupero ambientale prescritti**, fatta salva l'attività di manutenzione: "irrigazione di soccorso e manutenzione fallanze", poiché la stessa doveva essere protratta ancora per un anno. Pertanto attualmente la cava sopra citata si considera in recupero pressochè completato.

3) Scarichi idrici e acque meteoriche:

- gli uffici competenti evidenziano che, valutata la documentazione trasmessa, non viene indicata la presenza di scarichi originantesi dagli edifici o strutture a servizio del parco fotovoltaico, pertanto occorre rammentare al proponente che, qualora si originino acque reflue recapitanti in fognatura (ad esclusione dei reflui domestici che sono sempre ammessi in pubblica fognatura) o in ricettore diverso (acque superficiali, strati superficiali del sottosuolo) il relativo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato.
- In merito alle acque meteoriche raccolte sul sito in questione, il proponente non l'individua superfici scolanti così come definite dal D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. e, valutato quanto trasmesso, parrebbe emergere che dette acque non siano né canalizzate né raccolte, ma che possano infiltrarsi sul suolo circostante. L'unica fonte di possibili inquinamenti puntuali riguardanti il progetto in argomento parrebbe essere riconducibile a potenziali

sversamenti accidentali dai serbatoi dei mezzi in sosta durante interventi di realizzazione del parco o della successiva manutenzione. L'impresa istante dovrà pertanto predisporre un idoneo disciplinare per la formazioni/informazione del personale in caso di interventi di rimozione inquinanti da sversamenti accidentali.

Si precisa che, in merito alle acque meteoriche, eventuali immissioni su suolo non devono creare ruscellamenti, e che comunque non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate e si deve tener conto del divieto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee. Per le acque meteoriche dovranno essere inoltre verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.G.R. n. 1/R/2006.

- In merito alle attività di cantiere si ricorda che, come noto, eventuali scarichi di acque reflue che si origineranno durante tali attività dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente, sia qualora recapitino in pubblica fognatura (esclusi i reflui domestici) che in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, acque superficiali). Inoltre, qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si svolgano attività indicate all'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006, dovrà essere redatto il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'Ente competente.
- In conclusione, alla luce di quanto trasmesso, non parrebbero emergere ad oggi competenze dell'ufficio Scarichi Idrici della Città Metropolitana di Torino in merito al progetto in oggetto, ne cause ostative al prosieguo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006.

4) Flora fauna Ecosistemi

- Atteso che il campo in progetto si estenderebbe su un'area molto vasta, circa 70 ha (equivalente a circa la metà delle aree nelle disponibilità del proponente), attualmente occupata da coltivazioni agricole, la sua realizzazione, auspicabile da un punto di vista energetico, per essere ambientalmente compatibile dovrebbe essere anche funzionale ad incrementare la diversificazione ambientale a beneficio della biodiversità.

Tale obiettivo è già in parte raggiunto dalla progettazione in esame che realizza siepi perimetrali multispecifiche e multistrato, sia monofilare che bi e trifilare lungo tutto il perimetro del campo fotovoltaico utilizzando specie autoctone caratteristiche del contesto stazionale e con buona attitudine edafica per l'avifauna, oltreché con buone capacità di mascheramento.

Saranno inoltre realizzate 8 zone di rifugio per la fauna in punti diversi del campo, 4 delle quali costituite da cumuli lapidei di volume 4 mc ciascuno e 4 da cumuli di materiale legnoso e sarà altresì realizzata una macchia boscata di estensione pari a 0.7 ha esternamente al perimetro del campo al fine di coniugare l'intervento con le aree boscate limitrofe.

La produzione agraria, attualmente caratterizzata da alternanza tra sorgo e triticale su terreni non irrigui, destinata a valorizzazione energetica in impianto a biomasse, sarà

mantenuta sulle medesime estensioni attuali e sarà migliorata attraverso la pratica della bulatura con trifoglio su triticale, finalizzata ad aumentare il tenore in azoto del terreno.

Considerato che questa pratica agronomica apporterà un incremento della fertilità all'area coltivata, si consiglia di evitare, al fine di diminuire l'impatto complessivo dell'attività agrifotovoltaica, ulteriori implementazioni con concimi di sintesi a base di azoto per le rotazioni previste.

- Tenuto inoltre conto del fatto che le produzioni agricole sono destinate alla valorizzazione energetica, già ampiamente realizzata tramite il campo fotovoltaico, **si suggerisce di prevedere una prescrizione ulteriore relativa al divieto di uso di prodotti fitosanitari e di diserbanti, volta anche in questo caso a diminuire l'impatto dell'attività agricola sulle componenti faunistiche e sull'idrologia.**

- Per quanto riguarda le lavorazioni connesse alla pratica agricola, **si richiede che queste siano condotte in senso centrifugo (dal centro verso la periferia dell'area) in modo da consentire ad eventuali selvatici che avessero nidificato a terra, di fuggire.**

La velocità di transito dei mezzi agricoli non dovrà superare i 10 km/orari e le barre falcianti dovranno essere dotate di barre di involo o di emettitori di ultrasuoni che consentano alla fauna presente di allontanarsi prima dell'arrivo dell'attrezzo di taglio.

- Si rileva inoltre che è altresì previsto di destinare quota parte del terreno alla realizzazione di una coltivazione di piante erbacee mellifere finalizzate a fornire polline per una quindicina di arnie ospitate presso l'area di cava.

Tale ipotesi è senza dubbio migliorativa delle condizioni generali del contesto, che potrebbe giovare della maggiore presenza di insetti impollinatori, tuttavia **si raccomanda, per la realizzazione delle aree di cui sopra, di utilizzare esclusivamente specie autoctone con buona attitudine mellifera quali *Dacus carota*, *Carum carvi*, *Potentilla sp.* e *Filipendula sp.*, nutrici anche di diverse specie di lepidotteri; ciò in luogo della previsione progettuale di impiego della facelia (*Phacelia tanacetifolia Benth*) classificata quale specie alloctona.** Infine, **tanto nelle fasi di interrimento dei cavidotti che di dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi, si raccomanda lo stoccaggio dei diversi strati di suolo secondo gli orizzonti presenti e il successivo riposizionamento nell'ordine originario**

5) Usi civici

- La Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi – Ufficio Espropri e Usi Civici, ha esperito un controllo tramite database regionale degli usi civici, in esito al quale non rileva il coinvolgimento di aree civiche tra quelle necessarie alla realizzazione delle opere in oggetto nei Comuni di Carmagnola e Poirino, ed ha espresso in linea di massima il proprio nulla osta. Ciò **evidenziando che qualora dovessero intervenire eventuali varianti progettuali con modifiche al percorso ricadenti su terre civiche, si renderebbe necessario l'ottenimento preventivo del parere autorizzatorio da parte della stessa Direzione, ai sensi L.R. 29/2009 e s.m.i. e D.P.G.R. 27/06/2016 n. 8/R e s.m.i..**

6) Viabilità

- Dall'istruttoria condotta, non sembrerebbero emergere in via preliminare elementi ostativi di massima rispetto ad interferenze tra il progetto in oggetto con strade provinciali, con riferimento alle quali la Direzione Viabilità 2 della CMTO, coinvolta nel gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico ed ha espresso parere preliminare favorevole, **subordinatamente al rispetto delle condizioni di dettaglio ed indicazioni tecnico procedurali contenute nella nota n. 49132 del 3/4/2023** che, per completezza istruttoria, si trasmette in allegato e che si considera pertanto integralmente richiamata nel presente parere complessivo.

Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento alla dott.ssa **Luciana D'Errico** Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali- Nucleo VAS e VIA, **responsabile del coordinamento dell'Organo Tecnico di CMTO per l'istruttoria in oggetto** (011 8616956, luciana.derrico@cittametropolitana.torino.it).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

LDE\gp

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano

Referenti OT - CMTO:

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

Dott. Luca Iorio – e-mail: luca.iorio@cittametropolitana.torino.it

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - AIA

Ing. Marco Poggio – e-mail: marco.poggio@cittametropolitana.torino.it

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera - Ufficio scarichi idrici e acque meteoriche

Geom. Fabrizio Franchino – e-mail: fabrizio.franchino@cittametropolitana.torino.it

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera - Attività estrattive

Ing. Irene Bottino – e-mail: irene.bottino@cittametropolitana.torino.it

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera – Risorse Energetiche

Dott. Vincenzo Latagliata – e-mail: vincenzo.latagliata@cittametropolitana.torino.it

Direzione Sviluppo Rurale e Montano – Funzione Specializzata Flora e Fauna

Dott. Paola Violino – e-mail: paola.violino@cittametropolitana.torino.it

Direzione Viabilità 2

Ing. Elena Lanzarotti – e-mail: elena.lanzarotti@cittametropolitana.torino.it

Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi - Ufficio Espropri e Usi Civici

Geom. Monica Brescianini – e-mail: monica.brescianini@cittametropolitana.torino.it

Prot. n. (*)

Data (*)

(*) Numero di protocollo e data presenti nel file .xml di segnatura informatica

Spett.le

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

sede

Pratica Concessione Viabilità n. 108863

e, p.c. Spett.li

Comune di Poirino

info@pec.comune.poirino.to.it

Comune di Carmagnola

protocollo.carmagnola@cert.legalmail

REN176 S.r.l

ren176@pec.it

Responsabile U.O.

rosa.cancellara@cittametropolitana.torino.it

Responsabile Territoriale

cataldo.paganelli@cittametropolitana.torino.it

**OGGETTO: Strade Provinciali n. 13201 di Ternavasso (cod. p13201), n. 134 di Pralormo (cod. p134), n.135 di Casanova (cod. p135), n.129 di Carmagnola (cod. p129)
Domanda da parte di REN176 S.r.l per realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Fattoria Solare Paradiso" della potenza massima complessiva di 46,7235 Mwp.
Parere preliminare in materia stradale.**

Il presente parere in materia stradale viene emesso dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, relativamente alle interferenze dell'intervento in oggetto con la viabilità provinciale di competenza di questo Ente, in occasione della **Fase di Valutazione d'impatto ambientale**, di cui a lettera di convocazione pervenuta in data 20.03.2023 (prot. 40173).

Visti:

- il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*), tra cui l'art. 26 comma 3;
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (*Regolamento di Esecuzione*);
- il D.M. 5 novembre 2001 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*";
- il D.M. Infr. e Trasp. 19/04/2006 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*";
- il Regolamento in materia di concessioni stradali approvato con Delibera Consiliare n. 64-510617/04 del 01/03/2005, esecutivo ai sensi di legge, compreso l'Allegato 1 ed il p.to f).

Dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che l'intervento prevede **la realizzazione di**

un impianto fotovoltaico posato su terreni privati con le seguenti interferenze con le strade provinciali:

- Realizzazione di n. **4 accessi** carrai fuori centro abitato, lungo la sp 132 in asse alle progr. km. 3+200 (sx) – 3+950 (dx) – 4+060 (dx) – 4+100 (sx) in Comune di Poirino. Percorrenze con cavidotti elettrici lungo la sp 134 di Pralormo dalla progr. Km 3+100 alla progr. Km 6+530, lato sx fuori centro abitato del Comune di Poirino e Carmagnola(TO).
- Percorrenze con **cavidotti elettrici lungo la SP 135** di Casanova dalla progr. Km 0+000 alla progr. Km 1+230, lato sx fuori centro abitato del Comune di Carmagnola(TO).
- Percorrenze con **cavidotti elettrici lungo la SP 129** di Carmagnola dalla progr. Km 32+120 alla progr. Km 32+220, lato dx in centro abitato del Comune di Carmagnola(TO).
- Posa internamente alla fascia di rispetto stradale di pannelli fotovoltaici sulla SP 134 dalla progr. 6+530 alla km 6+850 lato sx e dalla progr. km. 6+850 alla km 7+270 lato dx, fuori abitato in Comune di Poirino
- Posa internamente alla fascia di rispetto stradale di pannelli fotovoltaici sulla SP 134 dalla progr. 3+200 alla km 4+128 lato sx e dalla progr. km. 3+930 alla km 4+128 lato dx, fuori abitato in Comune di Poirino

Quanto sopra visto e considerato, **si esprime parere preliminare favorevole alle opere in oggetto, subordinato alla trasmissione di apposita istanza e all'osservanza di quanto segue.**

Nel progetto esecutivo dovranno essere prodotti specifici elaborati **per le parti d'opera**, provvisorie e definitive, **interessanti la strada e le sue pertinenze**, in conformità con quanto prescritto dall'All. 1 p.to d) ed All. 2 p.ti d) ÷ h) del Regolamento Provinciale in materia di Concessioni Stradali (approvato con D.C.P. n. 64-510617/04), con indicazione di progr. Km di inizio e fine per ogni opera elementare (risulta a tal fine consultabile mappatura al link <https://opengis.csi.it/gmf/apps/catcmto>); in tali elaborati si dovranno prevedere anche sezioni tipo, dettagliatamente quotate, comprensive di tutta la sezione stradale. **In particolare dovranno essere prodotti specifici elaborati riguardanti la realizzazione degli accessi carrai previsti in progetto (indicati puntualmente in precedenza) che dovranno essere rivisti e ricollocati in base a quanto prescritto dall'art. 45 c. 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 22 Cod. Strada)**, in cui viene stabilita una distanza minima tra gli accessi di 100 m: *“Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m...”*.

Con riferimento alle percorrenze si richiede che le stesse non interferiscano in alcun modo con tratte stradali con pavimentazione di recente realizzazione. In ogni caso, tutte le tratte interferite (SP n. 134 – 135 e 129) per l'eventuale posa di cavidotti dovranno essere ripavimentate per l'intera sede stradale. Si anticipa che la stratigrafia della sezione stradale ricostruita in funzione delle opere dovrà prevedere riempimento dello scavo e rinfianchi in misto cementato, stesa di **tout-venant spessore cm. 10** ed eseguito il ripristino provvisorio con **binder cm. 9**, con successivo ripristino definitivo, con **tappeto usura a cellula chiusa di cm. 3 opportunamente compattato, previa fresatura da cm. 3** della pavimentazione esistente **per tutta la larghezza della strada.**

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda gli **attraversamenti** del **Rio della Peschiera** al km. 6+210 della sp n. 134 in Comune di Poirino, **del Rio dei Confinassi** al km 3+820 della sp n. 134 in Comune di Carmagnola e del **Rio Vanesima** (acqua pubblica) al km 0+430 della sp n. 135 in Comune di Carmagnola, si dovrà predisporre una soluzione tecnica con l'ausilio di **strutture di sostegno**

indipendenti, disposte su appoggi propri, parallele ad asse strada, realizzate e dimensionate al fine di garantire corretta sezione idraulica e libero deflusso delle acque e in alcun modo interferenti con il ponte stradale presente, la sua efficienza e le sue necessità manutentive.

L'eventuale recinzione, ed i pannelli stessi, oltre a dover essere posizionata a non meno di 3 m dal confine stradale ex art. 26 DPR. 495/92, devono essere sufficientemente arretrati da permettere un futuro eventuale adeguamento della sede stradale ad una **sezione della piattaforma** (carreggiata e banchine) corrispondente a quella prevista dal D.M. del 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" per schemi di Cat. F2 (m 8.50).

Al fine di garantire l'accessibilità all'area dalla viabilità comunale esistente e evitare manovre veicolari non consentite sulla rete viabile demaniale, dovrà essere verificata l'idoneità delle geometrie dell'accesso/i all'area, in funzione delle fasce veicolari di ingombro dinamico dei mezzi pesanti in transito, eventualmente prevedendo il conseguente adeguamento dimensionale alla luce dei disposti del D.M. 19.04.2006. Qualora si riscontri la possibilità del verificarsi di manovre non conformi alla norma, quali un'invasione della corsia opposta durante le svolte a destra, ovvero manovre a rischio di pericolosità, si dovrà modificare, migliorandola, la morfologia dell'accesso al fine di ovviare alla problematica, prevedendone bitumatura o pavimentazione per un tratto consono e messa a norma anche dal punto di vista dello smaltimento delle acque meteoriche.

Il richiedente dovrà comunque dichiarare la propria disponibilità all'assunzione delle responsabilità connesse alle opere in fase cantieristica e di esercizio, degli oneri manutentivi ordinari e straordinari ovvero aventi carattere di urgenza.

Per eventuali **accessi provvisori** il soggetto attuatore dovrà prevederne la progettazione secondo le esigenze a salvaguardia della sicurezza della circolazione, predisponendo una soluzione idonea (da attuarsi anche nell'ipotesi di impiego di intersezioni esistenti tra strade locali e provinciale) che assicurino il rispetto di quanto di fasce veicolari di ingombro dinamico dei mezzi in transito conformi al d.m. del 19.04.2006, resistenza ai carichi per traffico di I^a Cat., regimazione acque, segnaletica e barriere, illuminazione secondo la Norma UNI 11248.

In merito alle eventuali **interferenze di cantiere**, infine si raccomanda che per effetto della esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate non si dovrà, per nessun motivo, ingombrare la sede della strada provinciale e le sue pertinenze con materiali di qualsiasi genere. Il piano di transito delle S.P. interessate dagli accessi di cantiere dovrà essere mantenuto sfangato in caso di eventuale spargimento di materiale da parte dei mezzi di cantiere.

Per quanto attiene alle eventuali modifiche alla viabilità, nel caso in cui si rendessero necessarie, sarà a carico del soggetto proponente la richiesta alla Direzione scrivente dell'ottenimento di specifico provvedimento volto a disciplinare la circolazione stessa sulla viabilità provinciale interessata specificando che, nel caso si rendesse necessaria temporanea chiusura al transito della viabilità, dovranno essere individuati opportuni **percorsi alternativi**.

Il parere in linea tecnica sopra evidenziato è stato valutato esclusivamente per quanto di competenza previsto dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.i.) agli artt. 20, 21, 22, 25, 26, 30 e 33 e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.); a tal fine sono fatti salvi pareri o valutazioni diverse in materia geologica, geotecnica o idraulica espressi dai servizi o enti preposti alla tutela dei relativi vincoli.

La presente nota non costituisce (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i.) autorizzazione all'esecuzione lavori su strada e pertinenze; il provvedimento finale di competenza verrà rilasciato a seguito di:

- **presentazione di specifica istanza secondo le modalità desumibili dal sito <http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/sportello/>** , unitamente a documentazione progettuale specifica per le opere viabili, sottoscritta da professionista abilitato, da prodursi esplicitamente per la Direzione scrivente;
- definizione degli aspetti amministrativi (tra i quali la corresponsione di eventuali oneri);
- espressione di parere favorevole da parte degli Istituti competenti ed in particolare il perfezionamento della procedura della Conferenza dei Servizi, mediante emissione **del verbale conclusivo**.

Restando a completa disposizione per ogni ragguaglio si porgono distinti saluti.

Responsabile Endoprocedimento in materia stradale: Ing. Lanzarotti Elena

Responsabile Istruttoria Tecnica: Geom. Campanella Franco

Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, Tel. 011/8616052

IL DIRIGENTE
DIREZIONE VIABILITÀ 2
Dott. Ing.Sabrina Bergese
(documento sottoscritto digitalmente)